



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 23/01/2020

FATTO

Parte ricorrente espone:

- di aver stipulato in data 22/07/2014 il contratto di Finanziamento contro cessione di quote dello stipendio n. *231, estinto anticipatamente sulla base di *conteggio estintivo* al 31/10/2018.

Chiede il rimborso degli oneri corrisposti e non maturati nella misura di Euro 3.523,37.

Precisa di non avere accettato la somma di € 230,00 offerta dall'Intermediario in risposta al reclamo.

Il convenuto afferma che il contratto sottoscritto tra le parti rispetta appieno i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa di settore vigente;

- comunica che il documento contrattuale è costituito dal c.d. Modulo S.e.c.c.i. (frontespizio del contratto stesso); inoltre, rileva che la Sezione 3.1 del predetto Modulo S.e.c.c.i. (rubricata *Costi Connessi*), è dedicata alla descrizione di tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (*up-front*) e costi a maturazione nel tempo (*recurring*);
- precisa di avere effettuato i seguenti rimborsi su costi *recurring* in ottemperanza all'art. 125 sexies T.U.B.



Rate pagate n. 50 Rate residue n. 70					
Oneri sostenuti	Importo	Pro rata	Rimborsi già effettuati da terzi	Rimborso effettuato da	
Commissioni [redacted] Gestione pratica	€ 262,84	€ 153,32		€ 1.260,70	(sul conteggio estintivo)
Commissioni intermediario per gestione pratica	€ 1.800,86	€ 1.050,50			
Commissioni [redacted] per gestione interna rischio creditizio	€ 2.841,60	€ 1.657,60		€ 1.657,60	(sul conteggio

				estintivo)
Spese d'istruttoria	€ 600,00	€ 350,00		€ 350,00 (tramite assegno All. 1)

– in merito ai costi considerati *upfront* afferma:

- a) *“le commissioni xxx, così come le commissioni Intermediario del credito e le imposte e le tasse, sono costi fissi (c.d. up front) e non sono oggetto di restituzione pro-quota in caso di estinzione anticipata poiché strettamente e manifestamente connessi alle necessarie attività che vengono poste in essere nella fase di instaurazione della pratica di finanziamento e che si esauriscono con la fase di erogazione dell'importo totale del credito in favore del Cliente”;*
- b) *“per quanto attiene alle contestazioni mosse dalla Ricorrente in ordine alle “Commissioni agente/mediatore”, precisiamo, innanzitutto, che il contratto de quo è stato stipulato dal Cliente tramite agente in attività finanziaria monomandatari, iscritti all'apposito elenco dell'OAM, che lavorano esclusivamente in nome e per conto della proponente”.*

Chiede la cessazione della materia del contendere o il rigetto del ricorso.

Nelle repliche del 6.8.2019, parte ricorrente ribadisce quanto asserito in sede di ricorso e conferma le proprie richieste.

DIRITTO

Deve essere anzitutto ricordato che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”.*



La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39¹ di quest’ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”.*

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che *“..la direttiva 2008/48 .. mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

Dal momento che:

- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” e;*
- *per evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;*
- *considerato anche che è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;*
- *avuto presente, infine, che “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato .. il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione .. di un nuovo contratto di credito”.*

la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”

- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Venendo al caso di specie, va rilevato che appartengono alla categoria dei costi *recurring* le Spese di istruttoria lett. D; le Commissioni per gestione pratica, lett. F; le Commissioni intermediario del credito gestione pratica, lett. G; le Commissioni xxx gestione interna rischio creditizio, lett. H. Al rimborso di tali costi va applicato il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF.

Sono da considerare invece come costi *upfront* le Commissioni lett. A; le Commissioni intermediario del credito, lett. B. Al rimborso di tali costi va applicato (non il criterio *pro rata temporis*) ma il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (nella decisione ricordata), che risulta pari al 36,21 %.

Il tutto, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, secondo la seguente tabella:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 28.828,31	Tasso di interesse annuale	4,30%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	296,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	22/07/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,21%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni (A)				4.063,50	Upfront	6,21%	1.471,44		1.471,44
Commissioni intermediario del credito (B)				1.474,08	Upfront	36,21%	533,78		533,78
spese di istruttoria (D)				600,00	Recurring	58,33%	350,00	350,00	0,00
Commissioni per gestione pratica (F)				262,84	Recurring	58,33%	153,32		153,32
Commissioni intermediario del credito gestione pratica (G)				1.800,86	Recurring	58,33%	1.050,50	1.260,70	-210,20
Commissioni gestione interna rischi creditizio (H)				2.841,60	Recurring	58,33%	1.657,60	1.657,60	0,00
Totale				11.042,88					1.948,34

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.948,34, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA